

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1724-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE DEL PONTE)

Comunicata alla Presidenza il 12 febbraio 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 1982, n. 4, concernente proroga del termine previsto dall'articolo 8, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1980, n. 930

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro dei Trasporti

di concerto col Ministro della Difesa

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1982

ONOREVOLI SENATORI. — La legge n. 930 del 1980 ha previsto che per alcuni aeroporti minori il servizio antincendi venisse espletato a cura degli enti locali con decorrenza dal 23 gennaio 1982.

Poichè gli enti locali interessati non hanno provveduto a predisporre le idonee strutture, si è resa necessaria l'emanazione del decreto-legge, di cui si chiede la conversione, attraverso il quale il predetto termine viene prorogato di sei mesi, in modo che, per evitare la paralisi degli aeroporti in questione, il servizio continui ad essere assicurato dall'Aeronautica militare.

* * *

La 8^a Commissione, nel pronunciarsi in senso favorevole alla conversione del decre-

to-legge, ha accolto un articolo aggiuntivo che, tenendo conto di una convenzione intervenuta con il Ministero dei trasporti, intende inserire l'aeroporto di Firenze-Peretola nella tabella A, classe III, relativa alla classificazione degli aeroporti nazionali ai fini del servizio antincendi, allegata alla citata legge n. 930. Nell'articolo aggiuntivo è previsto altresì che, durante il periodo di proroga di cui all'articolo 1 del decreto-legge, dovranno essere perfezionati tra i Dicasteri interessati gli strumenti di attuazione conseguenti alla nuova classificazione dello scalo di Firenze-Peretola.

Conformemente al mandato ricevuto dalla Commissione, il relatore sollecita la conversione del decreto-legge con la predetta modifica.

DEL PONTE, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore VERNASCHI)

10 febbraio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 1982, n. 4, concernente proroga del termine previsto dall'articolo 8, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1980, n. 930

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 15 gennaio 1982, n. 4, concernente proroga del termine previsto dall'articolo 8, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1980, n. 930.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 gennaio 1982, n. 4, concernente proroga del termine previsto dall'articolo 8, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1980, n. 930

Articolo unico.

Il decreto-legge 15 gennaio 1982, n. 4, concernente proroga del termine previsto dall'articolo 8, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

« Art. 1-bis. — L'aeroporto di Firenze-Peretola è inserito nella tabella A, III classe, relativa alla classificazione degli aeroporti nazionali ai fini del servizio antincendi, allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930. Nel periodo di proroga di cui al precedente articolo 1 dovranno essere perfezionate tra i Ministeri dei trasporti, della difesa e dell'interno gli strumenti di attuazione conseguenti alla nuova classificazione dell'aeroporto di Firenze-Peretola ».

Decreto-legge 15 gennaio 1982, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 21 gennaio 1982.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Proroga del termine previsto dall'articolo 8, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1980, n. 930

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare la prosecuzione, da parte del personale dell'Aeronautica militare, dell'espletamento del servizio antincendi in taluni aeroporti militari aperti al traffico aereo civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è prorogato di sei mesi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 1-bis.

L'aeroporto di Firenze-Peretola è inserito nella tabella A, III classe, relativa alla classificazione degli aeroporti nazionali ai fini del servizio antincendi, allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930. Nel periodo di proroga di cui al precedente articolo 1 dovranno essere perfezionate tra i Ministeri dei trasporti, della difesa e dell'interno gli strumenti di attuazione conseguenti alla nuova classificazione dell'aeroporto di Firenze-Peretola.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1982

PERTINI

SPADOLINI — BALZAMO — LAGORIO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

(Segue: Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione)